



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
UBRRAC 0001542 P-4.7.2.2  
del 25/01/2018



18804513

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e atti relativi alle spese di personale

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
ANTIDROGA

Via dei Laterani, 34  
00198 - Roma

OGGETTO: Istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente sulle tossicodipendenze.

Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in oggetto.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
(Dott. Gianfranco Sorchetti)



0000167-03/01/2018-SCCLA-PCGEPRE-A



5304

# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", il quale, tra l'altro, prevede all'articolo 1, comma 7, che: "Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il regolamento CE n.1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2006, relativo all' istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze il quale riporta all'articolo 5, comma 1, che "L'Osservatorio Europeo dispone della «rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze» (Reitox). Tale rete è formata da un punto focale per ciascuno Stato membro e per ciascun paese che abbia concluso un accordo conformemente all'articolo 21, nonché da un punto focale per la Commissione" e che "I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio" ..... "In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall' Osservatorio";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

**VISTO** il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione 20 novembre 2012 di organizzazione del Dipartimento Politiche Antidroga e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce che: "*Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze*" ... "*che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione, all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto, provvede alle esigenze informative e di documentazione*";



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 novembre 2012, per il quale il Capo del Dipartimento politiche antidroga è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio sopra menzionato;

**CONSIDERATO** che, in base al citato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'Osservatorio nazionale permanente può, per lo svolgimento della sua attività istituzionale, richiedere dati alle amministrazioni statali o regionali;

**RITENUTO** che, la qualità e l'aggiornamento dinamico dei *datasets* informativi costituiscono presupposto indefettibile per ottimizzare le politiche pubbliche di settore connotate da particolare impatto sociale;

**RITENUTO** opportuno assicurare rinnovato impulso alle attività dell'Osservatorio;

**TENUTO CONTO** del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2015-2017 e di quello per il 2017-2019;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, con il quale il Cons. Paolo Aquilanti è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI E COMPITI)**

1. L'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze opera presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni.
2. L'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del suddetto decreto, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati relativi a:
  - a) l'entità della popolazione tossicodipendente, anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e al rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- b) la dislocazione e funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché delle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; il numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
  - c) i trattamenti praticati e risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), l'epidemiologia delle patologie correlate, nonché la produzione e il consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - d) le iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
  - e) le fonti e correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - f) l'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - g) il numero e gli esiti dei processi penali per reati previsti dal vigente Testo Unico;
  - h) i flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e la destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
3. L'Osservatorio delibera il programma annuale di attività e si esprime su ogni questione segnalata dal presidente dell'Osservatorio.
  4. L'Osservatorio opera per promuovere la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la massima efficienza e larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazione nel campo delle tossicodipendenze con gli Organi istituzionali europei e internazionali.

## **ARTICOLO 2 (COMPOSIZIONE)**

1. L'Osservatorio è presieduto dal Capo Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, che stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute, oppure da un suo delegato ed è composto, oltre che dal coordinatore dell'Ufficio tecnico-scientifico e affari generali e dal coordinatore del Servizio I del Dipartimento per le Politiche Antidroga, da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti Amministrazioni:
  - Ministero della giustizia;
  - Ministero dell'interno;
  - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- Ministero dell'economia e delle finanze;
  - Ministero della salute;
  - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - Ministero dell'istruzione e della ricerca;
  - Ministero della difesa.
2. Su invito del Capo Dipartimento per le politiche antidroga possono partecipare alle riunioni dell'Osservatorio i rappresentanti designati da:
- Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  - Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
  - Istituto Superiore di Sanità;
  - Istituto nazionale di Statistica;
  - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
  - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.);
  - altri enti pubblici e privati, in relazione a specifici argomenti da trattare, ivi compresi componenti degli organismi di cui agli articoli 5 e 6.

## **ARTICOLO 3 (SEGRETERIA)**

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga espleta le attività necessarie al funzionamento dell'Osservatorio e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle relative riunioni.
2. La Segreteria dell'Osservatorio assicura, in particolare:
  - a) l'istruttoria sulle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio in raccordo, ove necessario, con gli organismi di consultazione di cui al presente decreto;
  - b) la redazione dei verbali delle riunioni e la loro conservazione;
  - c) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti dall'Osservatorio;
  - d) le modalità tecniche e digitali per la raccolta dei dati;
  - e) la trasmissione della documentazione di interesse a tutti i soggetti competenti in materia.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio tecnico-scientifico e affari generali del Dipartimento.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **ARTICOLO 4 (STANDARD STATISTICI E OPERAZIONALI)**

1. L'Osservatorio raccoglie ed elabora i dati secondo gli standard internazionali per consentire lo scambio e la comparazione dei dati medesimi, nonché lo sviluppo ottimale e il raffronto delle *best practices* a livello di Unione Europea.

## **ARTICOLO 5 (COMITATO SCIENTIFICO)**

1. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di un Comitato scientifico, composto da qualificati esperti accreditati a livello nazionale e europeo nel settore dei sistemi statistico-epidemiologici, informativi, preventivi, tecnico-amministrativi, assistenziali, di ricerca, prevenzione e contrasto applicati all' area delle sostanze stupefacenti.
2. Con successivo provvedimento, sono disciplinate le modalità per l'individuazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dei componenti del Comitato scientifico, da nominare con decreto del Segretario generale.

## **ARTICOLO 6 (GRUPPO DI CONSULTAZIONE ALLARGATA)**

1. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di rappresentanti del cd. "privato sociale accreditato" e della società civile, aventi pluriennale e significativa esperienza a livello nazionale, quale gruppo di consultazione allargata.
2. Con successivo provvedimento, sono disciplinate le modalità per l'individuazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dei componenti del gruppo di consultazione allargata, da nominare con decreto del Segretario generale.

## **ARTICOLO 7 (ONERI FINANZIARI)**

1. La partecipazione all'Osservatorio, al Comitato scientifico e all'organo di consultazione di cui rispettivamente ai precedenti articoli 2, 5 e 6, non comporta alcun tipo di compenso, né di rimborso spese.



# Al Presidente del Consiglio dei Ministri

## ARTICOLO 8 (TUTELA DELLA PRIVACY)

1. L'attività dell'Osservatorio e, in particolare, il trattamento dei dati sensibili avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

*Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo e quindi pubblicato sul sito istituzionale [www.politicheantidroga.it](http://www.politicheantidroga.it)*

Roma, 27 DIC. 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI  
Reg.ne - Prev. n. 106

22 GEN 2018

IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3198/2017

Roma, 29.12.2017

IL REVISORE

IL DIRIGENTE